CAMERA DEI DEPUTATI N. 3150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, RAUTI, TREMAGLIA, ALPINI, PARIGI, MENNITTI, TATARELLA, MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, BAGHINO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MUSCARDINI PALLI, PELLEGATTA, FRANCHI FRANCO, FORNER, TASSI, BERSELLI, MATTEOLI, FINI, MICELI, MACERATINI, CARADONNA, SOSPIRI, ABBATANGELO, PARLATO, GUARRA, MANNA, MAZZONE, DEL DONNO, POLI BORTONE, AGOSTINACCHIO, ALOI, LO PORTO, RALLO, TRANTINO, TRINGALI, MACALUSO

Presentata il 19 settembre 1985

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni, anche in Italia, si è dato inizio ad una forte critica sulla sempre più eccessiva quota di reddito che lo Stato preleva con la imposizione fiscale e parafiscale e con l'abnorme drenaggio del risparmio privato.

La complessiva incidenza percentuale delle spese statali è quantificata nel 60 per cento circa del prodotto interno lordo (PIL), senza tener conto delle spese sostenute dagli altri enti pubblici con proprie autonome gabelle e debiti, che può essere stimata in un altro 5-7 per cento del PIL.

Come se non bastasse, si continua a chiedere, ancor oggi, nuove torchiate fiscali e parafiscali, mentre si allontana la attuazione promessa della eliminazione, a partire dal 1986, del drenaggio fiscale da inflazione sull'IRPEF.

Da anni il Movimento sociale italiano, dopo avere proposto inutilmente alla Camera di discutere una sua mozione sulla necessità di una radicale innovazione del sistema fiscale, ha portato tale problema alla attenzione degli italiani perché la loro protesta facesse mutare il corso di una politica finanziaria e fiscale, che deve tener conto e si deve adeguare alle istanze di una nuova società nazionale, che vuole liberarsi dai vecchi schemi, in cui si è ingabbiata l'azione di sviluppo.

È un tema questo che ci trova molto sensibili, perché oltre al rispetto del dettato costituzionale, secondo il quale ognuno deve contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, per noi, l'onere fiscale è un fatto morale, etico, è un elemento unificante della nazione.

Proprio per questo la legislazione tributaria non tollera alcuna strumentalizzazione politica, né tantomeno il tentativo, purtroppo oggi in gran parte riuscito, di renderla congiunturale, a seconda degli eventi e delle vicende, insieme alla stessa norma costituzionale, che la regola.

Tale norma è contenuta nell'articolo 53 della Costituzione, che è uno degli articoli più concisi, precisi. ed essenziali, che non ammette deroghe e sul quale la Repubblica avrebbe dovuto e potuto modellare un nuovo sistema tributario, efficiente ed equo.

Dire poi che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » significa anche che la globale capacità contributiva dei cittadini è un limite invalicabile delle spese pubbliche, almeno quelle correnti, limite che trova all'articolo 81 il suo completamento nel cosidetto, « vincolo di bilancio », che i partiti dell'arco costituzionale avevano solennemente affermato, ma che volentieri hanno poi abbandonato, « convinti » della « ristrettezza di vedute » di tale impostazione dei Padri fondatori, con le ben note conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Se vogliamo uno Stato in funzione della società, e non viceversa, dobbiamo stabilire regole del gioco, certe e stabili, che consentano la innovazione, non come fase episodica della vita dello Stato, ma come essenza stessa delle sue strutture, con lo stesso dinamico impegno, con cui si distingue e si affranca la moderna società dalle vecchie impostazioni culturali e statalistiche.

Proprio per questo è necessario ed urgente una profonda innovazione del sistema tributario, anzi la sua rifondazione.

Non ho bisogno di soffermarmi a lungo sulla disastrosa situazione in cui versa oggi il fisco in Italia.

Ma il dissesto delle pubbliche finanze non può essere la scusante per non incominciare a rimettere in sesto il nostro sistema tributario, esigenza sentita dalla gente, che oggi respinge, con maggiore convinzione e fermezza, il tentativo di rincorrere con nuove entrate fiscali l'ulteriore dilatazione della spesa pubblica.

Di parere contrario abbiamo gran parte dei responsabili della politica finanziaria e i loro troppo ascoltati consiglieri economici: essi profetizzano che la riduzione delle tasse e della spesa pubblica corrente, provocherebbe una brusca caduta della domanda interna, un vertiginoso aumento della disoccupazione, in una parola il crollo della nostra economia.

Tuttavia, la loro politica da 12 anni produce inflazione a due cifre (anche oggi l'inflazione media a due terzi dell'anno è del 9 per cento, il doppio di quella degli altri Paesi CEE), una disoccupazione crescente, tanto che l'ultimo rilevamento accerta più di tre milioni di disoccupati, oltre 400 mila cassa-integrati, un indebitamento del Tesoro pari all'intero PIL, un fabbisogno finanziario annuo del 14-15 per cento del PIL, un forte squilibrio della bilancia dei pagamenti e di quella commerciale.

Neanche l'ultima « trovata », tutta di importazione, « del meno Stato più mercato » può risolvere il caso Italia, che è un caso atipico rispetto a tutti gli altri Paesi industrializzati, pure essi alle prese con l'inflazione.

La cosidetta razionalizzazione dei servizi pubblici e sociali è, infatti, un oggetto misterioso, davanti il quale forte è il sospetto che tutto rimanga come prima, anzi peggio di prima, pur di non toccare il finanziamento dei centri, parassitari e clientelari, della spesa inproduttiva.

Nel frattempo la ripresa economica resta al palo di partenza, la concorrenza dei nostri prodotti, all'interno ed all'estero, viene spiazzata, l'aumento dell'occupazione si dimostra una chimera.

È ora di imboccare la strada da noi indicata fin dal settembre 1981: dob-

biamo modificare le strutture di questo nostro sistema, che oggi tratta i nostri guadagni come una propria riserva di caccia, dobbiamo modificare radicalmente una imposizione diretta, che colpisce difformemente, a parità di reddito, le varie categorie di contribuenti.

L'elusione, l'erosione e la evasione aumentano in misura enorme quando vi sono troppi tributi con forti aliquote, quando le norme tributarie sono fonte di confusione e di prevaricazione, quando l'attività legislativa si attua a singhiozzo sotto la necessità di una spesa pubblica, di cui non si ha più il controllo, anzi, peggio, sottoposta a meccanismi di stimolo a spendere, comunque, e quando si trascurano l'efficienza e la capacità operativa dell'apparato fiscale, sollecitandone anzi lo sfascio con l'agevolato esodo dei più capaci e la assunzione al buio di nuovo personale e non curando l'aggiornamento professionale dei dipendenti, la cui funzione, per professionalità, equilibrio e moralità, si avvicina a quella dei giudici, non fosse altro perché la loro attività incide come quella di questi, sulla sfera privata del cittadino.

Nel corso di questo quarantennio il nostro sistema tributario è stato modificato varie volte, con ben due grandi riforme e con centinaia di provvedimenti parziali, che hanno stravolto le riforme stesse: lo hanno reso più complicato, più contorto, più costoso, pieno di smagliature e scappatoie, che consentono a chi ha mezzi e poteri di evadere con tutta tranquillità.

In questo campo siamo certi di giocare una decisiva partita in difesa dello stato sociale e della stessa civiltà occidentale.

La potestà dello Stato nell'imporre tributi deve essere correlata ad equilibrare le esigenze tra pubblico e privato, tra individuale e sociale, nell'ottica non di una contrapposizione « suicida », ma di una partecipazione dialettica, responsabile ed istituzionalizzata di tutta la società italiana.

Se l'azione pubblica è inscindibile dalla giustizia sociale, la giustizia tributaria diventa il meccanismo fondamentale della giustizia sociale e della solidarietà nazionale.

Lo Stato garantisce le esigenze di libertà dell'individuo, perché questi possa esprimere la propria piena potenzialità per lo sviluppo di una società avanzata.

Da questo sviluppo, a sua volta, lo Stato attinge le risorse per finanziare e sostenere una funzione di riequilibrio sociale delle categorie più deboli e delle aree più povere.

All'infuori di questo circolo virtuoso non vi è che povertà per la società e schiavitù per l'individuo.

Pensiamo dunque ad un sistema fiscale che si fondi:

1) sulla trasparenza del prelievo fiscale, che consenta una attiva e cosciente partecipazione di ogni contribuente all'attività finanziaria dell'apparato pubblico;

2) su pochi tributi a carattere generale e con poche aliquote, perché tanto più la base dell'imponibile è allargata, tanto più sopportabile è l'imposta;

3) sulla adesione allo spirito ed alla lettera della Costituzione nell'assoluto rispetto, non semplicemente formale, ma sostanziale dei diritti del cittadino in tutta la fase legislativa, regolamentare, procedurale, accertativa e giurisdizionale, onde sollecitare la lealtà e la collaborazione di tutti;

4) sulla chiara formulazione delle norme fiscali, sull'onesto e tollerabile livello delle aliquote, sull'oggettiva ed equa determinazione dell'onere dei cittadini, in ordine anche alle necessità della propria famiglia;

5) sulla radicale ristrutturazione dell'Amministazione finanziaria con procedure semplici ed automatizzate, per rendere credibile e possibile il controllo dell'onestà dei contribuenti.

Siamo convinti della efficienza di un tale moderno sistema fiscale, come siamo consapevoli che i vecchi sistemi fiscali sono di ostacolo alla ripresa ed allo sviluppo in questa complessa fase di transi-

zione della società e della economia, che pone problemi nuovi e diversi dal passato.

Una moderna e corretta gestione dell'istrumento fiscale, cosi come da noi delineato, consentirebbe lo smobilizzo di tutta quella aggrovigliata e soffocante matassa di vincoli, lacci, adempimenti amministrativi, ecc., che sono la causa fondamentale della burocratizzazione, della rigidità del sistema e dell'arbitrio sistematico del potere in Italia.

L'onestà fiscale dei cittadini sarebbe bilanciata dalla liberalizzazione di un sistema efficiente e moderno, lo spirito di collaborazione si sostituirebbe alla politica dell'avidità: chiunque avrà la possibilità di rimboccarsi le maniche e costruire il proprio futuro.

Il diretto controllo dei cittadini sul costo del Governo sarebbe garanzia della stessa sua governabilità, perché il meccanismo del consenso sarebbe sottoposto costantemente alla verifica della efficienza, economica e sociale, della spesa pubblica.

Questo nostro disegno è tanto vasto e profondamente innovativo, quanto prudente e graduale sarà la sua concreta proposta legislativa, specialmente in un contesto legislativo ed amministativo, cosi intricato e così poco predisposto a radicali modifiche. Non ripeteremo l'errore di imporre ad una cosi fatta organizzazione burocratica, estremamente formalistica, un rivoluzionario sistema fiscale fino a quando questa amministrazione non avrà almeno iniziato ad utilizzare le nuove tecniche, i nuovi strumenti di operatività, senza dei quali il nostro progetto non è assolutamente praticabile. Sarebbe come mettere un potente motore marino su di una triremi romana: alla prima accelerazione tutto andrebbe a fondo, barca e motore.

Ciò nonostante non possiamo attendere inattivi ed impassibili al continuo deteriorarsi del sistema. Pensiamo di intervenire subito sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, che oggi è causa di universale scontento, laddove cioè si offre la opportunità di un intervento parziale, senza creare eccessivi scompensi alle entrate fiscali e richiedere una accelerata e male digerita modernizzazione dell'apparato impositore. Sarà anzi per quest'ultimo una occasione per adeguare ed aggiornare « sul campo » il suo personale ai nuovi compiti ed alle responsabilità che l'attendono.

È vero che qui troviamo già in atto un esperimento triennale di riforma dell'imposizione sul reddito derivante da lavoro autonomo, dalle professioni ed arti e dalle piccole imprese, che coinvolge una massa notevolissima di contribuenti e di gettito, ed è per questo che le attuali nostre proposte di modificazione dell'IRPEF interessano solo la prima parte dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

D'altra parte unanime é stata pure la richiesta di non consentire ancora l'autonoma crescita di tale imposta ad opera del drenaggio fiscale da inflazione, proposta che il Governo si è impegnato ad adottare a partire dal 1986, tenendo come base il gettito conseguito nel 1983.

A tale obiettivo l'articolo 1 fa esplicito riferimento, così come al corretto e sostanziale adeguamento dell'IRPEF al dettato costituzionale.

Nell'articolo 1 è proposto un primo scaglione di reddito imponibile (fino a lire 6 milioni) con aliquota zero, il che significa che fino a tale soglia il reddito non è tassabile perché ritenuto il « minimum vitale » da non poter essere assoggettato ad alcuna imposta diretta. Tale misura comporta l'esclusione totale dalla tassazione del 28 per cento dei contribuenti con una limitatissima riduzione della base imponibile del 5 per cento. In tal modo si alleggeriranno gli uffici finanziari di un controllo su di una massa enorme di denuncie (circa n. 6.500.000, con o senza allegati) e contemporaneamente si elimineranno gli obblighi e gli affanni per i titolari di così modesti redditi, oltre tutto di trascurabile gettito fiscale.

Avremmo preferito portare la soglia di sussistenza ad un livello più alto, come ci suggeriscono anche le più recenti stime sulla spesa pro-capite del consumo dei

generi e dei servizi essenziali, ma con il prudente « lento pede » del Ministro delle finanze, abbiamo preferito l'acquisizione del « minimum intassabile » anche a soglie più basse, riservandoci in sede di verifica operativa un suo successivo innalzamento.

Con l'acquisizione delle positive verifiche della cosidetta curva di Lafter, il numero degli scaglioni è stato ridotto da 9 a 5 mentre le aliquote marginali sono state accorpate ed adeguate all'andamento della curva delle aliquote medie, quelle effettivamente applicate, moderatamente progressive e che tengono conto dell'obbiettivo di annullare il drenaggio fiscale maturato dal 1983 al 1985 compreso.

L'articolo 2, primo comma, lettera *a)*, prevede la deduzione oltre che dell'ILOR, di tutte le imposte, tasse, contributi, ecc. a qualsiasi livello di imposizione statale, regionale, e locale, direttamente o indirettamente gravanti sui redditi, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo in aderenza al principio costituzionale della capacità contributiva, diminuita da qualsiasi prelievo fiscale o parafiscale imposto.

Purtroppo come è accaduto per lo strappo SOCOF, il legislatore fiscale « d'assalto » non sempre si accorge dell'esistenza di quel limite costituzionale, e quando si accorge, volentieri lo elude.

Al secondo comma è prevista la prima conversione della detrazione di imposta in oneri deducibili, di cui l'articolo 3 farà finalmente giustizia totale.

Questa proposta fa seguito all'ordine del giorno del Movimento sociale italiano, accettato dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria per il 1985. In tale ordine del giorno si chiedeva la eliminazione di ogni tassazione separata e la denuncia di tutti i redditi qualsiasi fosse la loro fonte, nella dichiarazione annuale.

Da tali redditi complessivi dovevano essere detratte tutte le spese necessarie per la produzione dei redditi stessi e tutti gli oneri che il contribuente sopporta per esercitare quei diritti e doveri che la costituzione garantisce e gli impone.

Di conseguenza gli oneri per il sostentamento della famiglia, che erano stati dal passato legislatore convertiti in detrazioni di imposte, tra l'altro in misura ridicolmente esigua, come per i figli e le persono a carico, sono stati riportati alla loro naturale e logica collocazione tra le spese deducibili.

La soppressione totale delle detrazioni di imposta, elargizioni caritatevoli, che nascondono gravi iniquità e discriminazioni, tra l'altro il surretizio aggravamento della progressività stessa della imposta, e la loro contestuale collocazione tra gli altri oneri deducibili, non solo rappresentano l'accoglimento di una sentita esigenza tecnico-giuridica, per chiarezza e semplicità operative, ma corrispondono a effettive necessità di giustizia fiscale e di legittimità costituzionale.

Del tutto inconsistente dunque la tesi che pone dubbi di incostituzionalità alla trasformazione delle detrazioni in deduzioni dei carichi di famiglia, perché il risparmio di imposta risulterebbe, a parità di composizione familiare, crescente con il crescere delle aliquote marginali.

Tale tesi è un vero e proprio sofisma, che si ritorce contro i suoi sostenitori, perché è il riconoscimento della non dichiarata e surretizia maggiore progressività, conseguente ad una norma di agevolazione: una vera e propria dissociazione tra fine e strumento.

Anche per le deduzioni forfettarie per carichi di famiglia non ci troviamo del tutto soddisfatti: la nostra proposta tende ad un sistema di tassazione dei redditi familiari più equa, più semplice e più rispondente ai bisogni delle famiglie, così come vuole la costituzione.

Nei momenti più critici la famiglia è stata un poderoso e risolutivo ammortizzatore sociale di indubbia efficacia; essa è una istituzione civile e culturale, maestra del principio e della pratica della solidarietà. Essa esplica, in proprio, funzioni di carattere pubblico per allevare i giovani, proteggere i deboli, assistere gli anziani e gli ammalati.

All'occasione intraprende attività economiche e si trasforma in impresa, tra le

più affidabili ed intraprendenti. La Nazione deve ad essa riconoscenza e rispetto delle sue necessità.

Molto spesso, nel passato ed oggi stesso, la famiglia italiana ha fatto le spese di stravaganti egoismi, di gruppi di interesse, essa molto spesso ha dovuto pagare al fisco il danaro che le era necessario per vivere e far vivere i propri membri più deboli, quelli che secondo lo Stato avrebbero dovuto essere assistiti da servizi sociali, tanto costosi quanto insufficienti ed inefficienti.

Le Nazioni più civili e progredite hanno escogitato sistemi di tassazione (*splitting* e quozienti familiari), che hanno evitato questo danno, specialmente incisivo per le famiglie monoreddito, hanno alleggerito il prelievo fiscale ed hanno lasciato alle famiglie più ampi margini finanziari perché si affranchino dalla schiavitù dei pubblici servizi, che, là, non presumono possano ad essa sostituirsi.

Tuttavia l'attuale situazione fallimentare a cui è ridotta la finanza pubblica, non ci consente realisticamente di fare una simile proposta, anche se responsabilmente abbiamo, nei limiti del possibile, introdotto miglioramenti che rappresentano un significativo sollievo alle famiglie, specialmente a quelle che si trovano nelle fasce medio-basse dei redditi.

Il nostro impegno è quello di attuare integralmente il nostro progetto, sia attraverso la riduzione della spesa pubblica corrente, riqualificandola per renderla più produttiva, sia attraverso l'aumento della base imponibile fiscale.

Siamo certi che già questa proposta di legge, se approvata, entro un certo tempo, farà emergere una notevole quota dell'imponibile sommerso, perché le cattive abitudini, permesse dalle inefficienze e dalle stravaganze dell'attuale fisco, si mutano più facilmente e velocemente con la ragionevolezza e con la semplicità del sistema tributario piuttosto che con l'arroganza, i trabocchetti, le diffidenze e le manette.

Il sistema tributario è essenziale non solo per il nostro benessere materiale privato e per quello sociale ed economico della nazione, ma perché deve anche riflettere e sostenere i nostri valori più radicati e le nostre aspirazioni.

Deve promuovere le occasioni di lavoro, aiutare i deboli, sostenere le famiglie ed ancora essere un buon esempio per rafforzare il nostro senso di giustizia e lealtà.

È questa una proposta che ha già trovato nella opinione pubblica ampi consensi ed assonanze culturali nei settori più evoluti e attenti, perché è l'inizio dell'affrancamento di un sistema oppressivo e di grande ostacolo alla prosperità ed allo sviluppo della società nazionale, perché è un buon anticipo ad una vera e sostanziale riforma dello Stato e della vita pubblica, perché è indicativo di un nuovo tipo di Governo, che salvaguarda e valorizza la iniziativa dei propri cittadini, incentivandone le responsabilità delle proprie scelte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1986, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 27 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — *Determinazione dell'imposta.* — L'imposta è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste dagli articoli 10 e 10-*bis*, le aliquote percentuali per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al presente decreto ».

La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

ART. 2.

La lettera *a)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'imposta locale sui redditi, i tributi e contributi, erariali, regionali e locali, pagati nel periodo di imposta, che direttamente od indirettamente gravano sui redditi che concorrono alla determinazione di reddito complessivo ».

All'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A fronte degli oneri deducibili, indicati nel presente articolo, eccettuati quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, il contribuente ha la facoltà di dedurre dal reddito complessivo la somma forfettaria di lire cinquecentomila ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. — *Altri oneri deducibili per carichi di famiglia*. — Dal reddito complessivo si deducono altresì i seguenti oneri forfettari per carichi di famiglia:

1) lire unmilioneottocentomila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che non possiede redditi propri netti per un ammontare annuo superiore a lire tre milioni;

2) lire novecentomila per ciascuno dei figli, compresi quelli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiori a ventisei anni, dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizioni che non possiedano redditi netti per un ammontare annuo superiore a lire tre milioni. La deduzione per i figli spetta nella misura doppia se:

a) il contribuente è coniugato con l'altro genitore ed ha diritto alle detrazioni previste al n. 1);

b) l'altro genitore manca ed il contribuente coniugato non è legalmente ed effettivamente separato;

c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

d) per i figli naturali riconosciuti da un sol genitore;

e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente;

f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente;

3) lire seicentomila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo, che non possieda redditi annui netti superiori a lire tre milioni, conviva con il contribuente o percepisca assegni familiari, non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le deduzioni per carichi di famiglia sono subordinate alle dichiarazioni delle persone a carico, non minorenni, attestanti di non possedere redditi netti annui non superiori a quanto stabilito nel precedente comma.

Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono a partire dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

ART. 4.

A partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sarà provveduto annualmente all'aggiornamento degli scaglioni di reddito e dell'ammontare degli oneri deducibili e dei livelli di reddito, per usufruire di tali deduzioni, in proporzione alle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo dell'anno precedente, considerato uguale a cento l'indice dei prezzi del 1986.

Non darà luogo a detto aggiornamento una variazione annuale percentuale dell'indice suddetto inferiore al due per cento cumulabile comunque con le variazioni percentuali degli anni successivi.

ART. 5.

A partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, il contribuente ha facoltà di operare la compensazione tra i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi e gli eventuali rimborsi richiesti nella dichiarazione stessa dei redditi.

Fino a quando il gettito dell'imposta locale sui redditi verrà acquisito al bilan-

cio dello Stato, l'annuale legge finanziaria prevederà le modalità e le procedure di attribuzione dell'imposta locale sui redditi allo Stato ed alla regione Sicilia.

ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 16-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'articolo 44 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Sono abrogate tutte le norme di legge che sono in contrasto con la presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le procedure intese a ridurre al minimo il numero dei rimborsi di imposta conseguenti alla introduzione dei nuovi scaglioni e relative aliquote, come stabilito dal precedente articolo 1 e degli oneri deducibili cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, e coordinare i relativi adempimenti dei sostituti di imposta.

ART. 7.

Agli oneri della presente legge, stimati per l'esercizio 1986 in lire dodicimilaseicentosessantacinquemiliardi, si fa fronte per lire nove miliardi con gli introiti derivanti dalla proroga a tutto il 1986 dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi e per il residuo di lire tremilaseicentosessantacinquemiliardi con la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per il 1986.

ALLEGATO

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI DI REDDITO

Reddito (Scaglioni in milioni di lire)	Aliquote (%)
Fino a 6	0
oltre 6 fino a 15	20
oltre 15 fino a 30	25
oltre 30 fino a 90	35
oltre 90	50